

CAMERA DEI DEPUTATI N. 489

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVIO, ALESSI, ALTERIO, ARMELLIN, BIAFORA, BONSIGNORE, BORRA, CACCIA, CARELLI, CIAFFI, SILVIA COSTA, DAL CASTELLO, DEGENNARO, FRANCESCO FERRARI, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOTTARDO, ANGELO LA RUSSA, LATTERI, LUCCHESI, LUSETTI, MALVESTIO, VINCENZO MANCINI, MAZZOLA, MICHELINI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, NUCCI MAURO, PERANI, PIREDDA, POLIZIO, SANTUZ, SILVESTRI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, URSO, VITI, ZAMBON, ZARRO, ZOPPI

Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli Istituti superiori di educazione fisica

Presentata il 30 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma degli Istituti superiori di educazione fisica — sollecitata da larghe fasce della pubblica opinione, e in particolare dagli studenti degli istituti stessi e dagli operatori del settore — ha costituito già nella passata legislatura oggetto di attenta riflessione da parte delle forze politiche presenti nel Parlamento nazionale. Il problema si è riproposto in questi ultimi tempi con particolare urgenza ed è emerso in termini

chiari pur nel contesto del multiforme fenomeno della contestazione universitaria. Ma, in realtà, è da diversi anni che si richiede di procedere alla riqualificazione dei percorsi formativi relativi all'educazione motoria e al loro elevamento alla dignità di insegnamento universitario.

Il Parlamento, pertanto, non poteva non interessarsi di una questione che non è di natura corporativa, ossia non riguarda solo gli operatori dell'educazione fisica e spor-

tiva, insegnanti e non, dal momento che oggi all'attività sportiva è riconosciuto un ruolo rilevante non solo nei processi formativi (basti pensare ai nuovi programmi delle scuole elementari), ma anche come elemento essenziale della vita sociale.

Nella IX legislatura, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, non si riuscì a portare a termine la discussione di un testo concordato in seno a un Comitato ristretto. All'inizio della scorsa legislatura furono presentati alcuni progetti di legge d'iniziativa parlamentare, che in sostanza si rifacevano ai testi precedenti.

Oggi in Italia le novità emerse nel mondo della scuola e in quello dello sport rendono impellente e improcrastinabile la necessità di disporre di insegnanti e istruttori caratterizzati da un alto grado di qualificazione scientifica e culturale.

Occorre, pertanto, realizzare un nuovo profilo professionale, capace di rispondere alle nuove e più articolate domande della società contemporanea, caratterizzata dalla diminuzione del tempo dedicato al lavoro e dalla ricerca di nuovi servizi per una migliore qualità della vita.

Purtroppo sinora è prevalso il segno della improvvisazione nell'insegnamento dell'educazione fisica, a causa anche della mancanza, per lungo tempo, di una scuola scientifica nazionale in tale materia, e dei conflitti metodologici, anche aspri, che accompagnarono poi il sorgere di tali scuole: conflitti che inevitabilmente si riflettevano nelle incertezze e nelle oscillazioni della legislazione.

Oltretutto, la situazione italiana è profondamente diversa rispetto a quella degli altri Paesi europei, nel cui ordinamento universitario è sempre presente, sia pure con modalità organizzative differenti, la laurea in educazione fisica. Tale difformità crea ostacoli non lievi ai processi di integrazione europea, rendendo assai difficile, allo stato delle cose, sia la libera circolazione dei lavoratori che la possibilità del riconoscimento reciproco dei titoli di studio relativi alla materia.

Gli Istituti superiori di educazione fisica nella loro attuale configurazione sono disciplinati dalla legge n. 88 del 1958.

Essa decretava la cessazione delle accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto e disponeva l'istituzione di un solo ISEF statale con sede a Roma. La stessa legge detta norme per il riconoscimento degli istituti pareggiati (pareggiamento). Sicché oggi abbiamo un ISEF statale, a Roma, e tanti istituti pareggiati (con appendice di sezioni staccate) ubicati, non sempre razionalmente, su tutto il territorio nazionale. Ne deriva una insostenibile eterogeneità nei processi formativi, che accentua la nostra « lontananza » dal sistema europeo. Inoltre, pur attribuendo la legge n. 88 agli ISEF grado di istruzione universitaria (qualifica che è stata ribadita nello statuto recentemente approvato dall'ISEF di Roma), non vi è stata fino a questo momento la possibilità di istituire un autonomo corso di laurea. Di conseguenza, gli insegnanti di educazione fisica che escono dagli ISEF vengono inquadrati al livello previsto per i docenti forniti di solo diploma di scuola secondaria superiore.

Altra situazione di disparità, rivincente dall'assenza di omogeneità negli studi di educazione fisica, si verifica nell'assetto del corpo docente degli ISEF, diviso tra insegnanti di materie scientifico-culturali, di provenienza universitaria, ed insegnanti di materie tecnico-addestrative, provenienti dalla scuola secondaria superiore.

A queste carenze intende ovviare la presente proposta di legge di riforma che si raccomanda alla vostra attenzione.

Punto centrale della riforma è l'elevamento al livello universitario degli studi superiori in materia di educazione fisica e sportiva.

L'articolato prevede l'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, presso cui sono destinati a svolgersi la ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo dell'educazione fisica e sportiva.

Il corso di laurea può articolarsi in più indirizzi, tenendo presenti in particolare i campi dell'educazione fisica, dell'educazione motoria, dello sport.

È prevista inoltre la possibilità di istituire nell'ambito della facoltà, secondo le

norme dell'ordinamento universitario vigente, corsi di diploma universitario di primo livello, corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione.

Una volta ricondotta la formazione degli operatori del settore nell'ambito universitario, vanno seguiti, a regime, i piani di sviluppo dell'università (di cui alla legge n. 168 del 1989).

In quella che possiamo definire fase transitoria, in prima applicazione della legge, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello della sua entrata in vigore, si istituisce la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport presso l'università « Tor Vergata » di Roma, con contestuale soppressione dell'ISEF statale di Roma.

Il testo naturalmente prevede norme per regolamentare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, per garantire i diritti degli studenti e degli insegnanti.

Per gli altri ISEF pareggiati si prevede — ai fini dell'istituzione della facoltà — la convenzione con l'università che ha sede nella stessa città (o regione). Per non creare inutili traumi nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, si mantengono, almeno per tre anni, le collaborazioni e le contribuzioni che hanno consentito l'istituzione degli ISEF.

Un accenno alla questione finanziaria.

In proposito va osservato che l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre successivo, recante il piano triennale di sviluppo delle università, sembrerebbe consentire al Governo l'istituzione di nuove facoltà e corsi di laurea in educazione fisica e motoria, pur in mancanza di una legge di riforma degli ISEF e rimanendo gli stessi in vita. Il che sarebbe davvero assurdo. C'è fortunatamente una garanzia: le università non possono istituire nuovi corsi di laurea o nuove facoltà senza il relativo ordinamento didattico. Il Governo, per bocca del suo rappresentante nella precedente legislatura, si è impegnato a non promuovere nessuna iniziativa tendente all'approvazione dell'ordinamento didattico del corso di laurea in educazione

fisica e motoria, in assenza della legge di riforma degli ISEF. Similmente si è impegnato a non autorizzare l'istituzione da parte degli ISEF esistenti di eventuali nuove sedi staccate e a continuare a respingere — come sinora ha respinto — tutte le proposte di modifica statutaria avanzate dagli ISEF in riferimento al nuovo statuto dell'ISEF di Roma.

Il che significa che la riforma degli ISEF resta la base giuridica indispensabile per qualunque innovazione e sviluppo si vogliono realizzare nel settore.

Passiamo ora a un sintetico esame dell'articolato.

L'articolo 1 indica nell'università, e specificamente nella facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, la sede per la ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo dell'educazione fisica e sportiva.

A tal fine, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, vengono definiti: l'ordinamento didattico dei corsi di studio della nuova facoltà; la relativa durata non inferiore a quattro anni; la possibilità di articolazione del corso di laurea in più indirizzi; la programmazione degli accessi e relative procedure selettive; le aree disciplinari da includere nei *curricula* didattici; la possibilità di istituire corsi di diploma universitario di primo livello (articolo 2).

L'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport è rapportata al piano triennale universitario (articolo 3). Oltre ai corsi di laurea o di diploma, possono essere istituiti corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione (articolo 4).

L'articolo 5 detta norme per l'organizzazione didattica dei corsi: è prevista la possibilità di stipulare contratti di diritto privato di lavoro autonomo, anche in eccedenza ai limiti previsti dall'ordinamento universitario in determinati casi e senza maggiori oneri per le università; si dettano norme per i raggruppamenti delle aree disciplinari di insegnamento in settori scientifico-disciplinari; si disciplina l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature gestiti dai comitati di

cui alla legge n. 394 del 1977; si fissa al 5 per cento dello stanziamento globale per l'edilizia universitaria l'aliquota destinata agli impianti sportivi universitari, ai sensi della legge n. 331 del 1985.

L'articolo 6 disciplina l'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport presso l'università « Tor Vergata » di Roma, in coincidenza con la soppressione dell'ISEF statale di Roma il cui patrimonio viene trasferito all'università « Tor Vergata » di Roma con vincolo di destinazione alle attività della nuova facoltà.

Nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento vengono garantiti: per gli studenti iscritti all'ISEF, il proseguimento degli studi nonché la valutazione del *curriculum* ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dal nuovo ordinamento; per il personale docente, il diritto di essere utilizzato per un triennio con lo stesso stato giuridico e trattamento economico; per il personale tecnico e amministrativo, l'inquadramento nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche del personale dell'università.

L'articolo 7 disciplina il passaggio al nuovo ordinamento degli ISEF pareggiati. L'università nel cui ambito è prevista l'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport stipula con l'ISEF ubicato nel suo territorio

una convenzione per l'utilizzazione delle strutture e attrezzature di proprietà degli ISEF e per la gestione, per un triennio, dei contributi degli enti promotori degli ISEF stessi.

Per il personale docente e il personale tecnico e amministrativo valgono, in quanto applicabili, le norme fissate nel precedente articolo per l'ISEF statale di Roma.

L'articolo 8, oltre a far salvi i titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento, fissa come termine ultimo per la vigenza del pareggiamento l'anno accademico successivo a quello di vigenza del secondo piano di sviluppo universitario adottato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 9 detta norme per la costituzione delle commissioni di concorso a posti di professore universitario e di ricercatore destinati alle nuove facoltà, garantendone in ogni caso la costituzione anche con ricorso a esperti stranieri.

L'articolo 10 prevede che, per il numero e la sede delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, da istituire nel piano di sviluppo vigente alla data di entrata in vigore della legge, e nel piano successivo, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri con suoi decreti ai sensi della legge n. 245 del 1990.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE FISICA, MOTORIA E DELLO SPORT

ART. 1.

(Finalità).

1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo dell'educazione fisica e sportiva si svolgono presso le università degli studi nelle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport.

2. Negli elenchi delle lauree e delle facoltà di cui, rispettivamente, alle tabelle I e II, annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunte la laurea in scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport e la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport.

ART. 2.

(Ordinamento didattico).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella dell'ordinamento didattico dei corsi di studio della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport è definita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN).

2. Il decreto di cui al comma 1 deve prevedere:

a) la durata del corso di laurea non inferiore a quattro anni;

b) la possibilità di articolare il corso di laurea in più indirizzi, con particolare riferimento ai campi dell'educazione fisica, motoria e dello sport, nonché le opportune forme di collaborazione con altre facoltà;

c) la programmazione degli accessi, in relazione alle strutture disponibili e ai prevedibili sbocchi occupazionali, e l'ammissione, previo accertamento dell'idoneità fisica, con procedure selettive tendenti a verificare la formazione culturale e le capacità attitudinali;

d) le aree disciplinari da includere necessariamente nei *curricula* didattici che devono essere adottati dalle università;

e) la possibilità di istituire nell'ambito della facoltà corsi di diploma universitario di primo livello, secondo le norme dell'ordinamento universitario.

ART. 3.

(Istituzione delle facoltà).

1. L'istituzione delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport avviene sulla base delle indicazioni del piano triennale di sviluppo dell'università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente legge.

ART. 4.

(Corsi di studio).

1. Per le finalità di cui alla presente legge, oltre a corsi di laurea o di diploma, possono essere istituiti scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca, secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Concorrono al funzionamento dei corsi e delle scuole di cui al comma 1 le altre facoltà e i dipartimenti interessati.

ART. 5.

(Organizzazione didattica).

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dalla presente legge sono conferiti secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Le facoltà possono procedere alla stipula di contratti di diritto privato di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, con esperti, anche dipendenti da amministrazioni pubbliche e compatibilmente con le norme del relativo stato giuridico, per le attività tecnico-pratiche.

3. I contratti di cui al comma 2, stipulati con dipendenti di enti e amministrazioni pubblici, con i quali le università abbiano sottoscritto convenzioni per l'uso di strutture ed attrezzature extra-universitarie, possono eccedere i limiti previsti dall'ordinamento universitario, qualora non comportino oneri per le università stesse.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme del CUN, le aree disciplinari di insegnamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), sono raggruppate in settori scientifico-disciplinari. I predetti settori costituiscono i raggruppamenti per i concorsi a posti di professore e di ricercatore universitario.

5. Per l'attuazione dei programmi di ricerca, delle esercitazioni teorico-pratiche e del tirocinio, le facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport si avvalgono prioritariamente degli impianti sportivi e delle attrezzature ai cui indirizzi di gestione sovrintendono i comitati di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394. A tal fine, le facoltà concordano con i comitati le relative modalità di utilizzo. Alle eventuali maggiori spese, connesse all'utilizzazione dei predetti impianti per l'attuazione dei programmi di ricerca, si fa fronte con i fondi destinati al finanziamento dei programmi stessi.

6. L'aliquota destinata agli impianti sportivi universitari dall'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è determinata nel 5 per cento dello stanziamento globale per l'edilizia universitaria ed è destinata, oltre che alla costruzione, anche alla manutenzione straordinaria delle opere.

CAPO II

NORME TRANSITORIE

ART. 6.

(Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma).

1. A decorrere dall'anno accademico 1992-1993 è istituita la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport presso l'università « Tor Vergata » di Roma.

2. Per la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, è costituito da due professori ordinari e un professore associato designati dal senato accademico e da un professore ordinario e un professore associato nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scegliendoli tra quattro nominativi di esperti designati dal CUN.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) statale di Roma è soppresso ed il relativo patrimonio è trasferito, con vincolo di destinazione alle attività della nuova facoltà, alla università « Tor Vergata » di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al predetto ISEF.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono dettate le disposizioni per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, assicurando comunque il proseguimento degli studi da parte degli studenti iscritti all'ISEF statale di

Roma alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la valutazione del *curriculum* didattico svolto ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

5. Il personale docente in servizio presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge in posizione di comando, distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze didattiche e di ricerca della facoltà, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

6. Il personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche del personale tecnico ed amministrativo dell'università. I relativi posti sono trasferiti all'università « Tor Vergata » di Roma con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 7.

*(Istituti superiori di educazione fisica
pareggiati).*

1. L'università nel cui ambito è prevista dal piano triennale di sviluppo l'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport stipula a tal fine una convenzione con l'ISEF pareggiato ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 28, che abbia la sede principale o una sede distaccata nella stessa sede dell'università o in una sede decentrata della medesima.

2. La convenzione di cui al comma 1 deve essere stipulata entro il triennio successivo alla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica recante il piano triennale di sviluppo del-

l'università. In caso di mancata stipula della convenzione entro il predetto termine, la determinazione del piano relativa alla istituzione della facoltà è priva di effetti.

3. La convenzione disciplina, fra l'altro, il mantenimento per un triennio dei contributi finanziari degli enti promotori degli ISEF, nonché i connessi rapporti per l'utilizzazione o l'eventuale acquisizione da parte delle università delle dotazioni, delle attrezzature e delle strutture di proprietà degli ISEF o in uso ad essi.

4. Per la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, è costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della presente legge.

5. Il personale docente presso l'ISEF pareggiato, in servizio al 1° gennaio 1990 e che sia ancora in servizio alla data di stipula della convenzione in posizione di comando, distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla predetta data, per le esigenze di funzionamento della facoltà, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

6. Il personale tecnico e amministrativo di ruolo dell'ISEF pareggiato, in servizio al 1° gennaio 1990 e che sia ancora in servizio alla data di stipula della convenzione, è utilizzato, a domanda, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento, fino all'inquadramento nei corrispondenti profili professionali delle relative qualifiche funzionali del personale tecnico ed amministrativo delle università. I posti necessari all'università per l'inquadramento del predetto personale sono assegnati nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle università e degli incrementi recati dai piani triennali di sviluppo.

ART. 8.

(Passaggio al nuovo ordinamento).

1. Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnolo-

gica di cui all'articolo 2, comma 1, disciplina anche le modalità per il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, relativamente agli ISEF pareggiati, con riferimento, fra l'altro, alla valutazione del *curriculum* didattico svolto, ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

2. Il pareggiamento, conferito ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, cessa al termine del primo anno accademico successivo all'ultimo anno di vigenza del secondo piano triennale di sviluppo dell'università adottato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; sono fatti salvi gli effetti giuridici dei diplomi conseguiti, entro il limite della durata legale del corso di studi, dagli studenti che si iscrivono nel predetto anno accademico al primo anno di corso degli ISEF pareggiati.

ART. 9.

(Costituzione delle facoltà - Concorsi).

1. Per la costituzione delle facoltà previste dalla presente legge si applicano, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della presente legge, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 245, relative ai comitati ordinatori.

2. Nei concorsi a posti di professore universitario e di ricercatore destinati alle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, indetti nei primi otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui la commissione giudicatrice non possa essere validamente costituita per l'impossibilità di individuare, anche in raggruppamenti affini, il numero dei componenti necessario, la commissione stessa è corrispondentemente integrata con esperti, anche stranieri, altamente qualificati nei campi disciplinari cui si riferisce il concorso, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta del CUN. Il giudizio della commissione

tiene conto della capacità professionale nel campo specifico, dimostrata nell'espletamento dell'attività didattica svolta presso gli ISEF.

ART. 10.

(Determinazione delle sedi).

1. Il numero e le sedi delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport da istituire nell'ambito del piano triennale di sviluppo dell'università vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quello successivo, con le necessarie risorse finanziarie e di personale, sono determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati con le procedure di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245, nei limiti delle risorse finanziarie e di personale previste dai predetti piani triennali di sviluppo dell'università.